



Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative e Firr

PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Anno 2020

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
FLESSIBILITA'.....	3
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INEVASE DELL'ANNO 2019	3
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - GRADUATORIA	3
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE.....	5
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ	7
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI.....	9
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO	11
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO	13
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	16
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO	19
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI	22
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE	24
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE	26
EROGAZIONI STRAORDINARIE.....	28
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI	29
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE	36
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO	42
CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLO	44
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI	46

DISPOSIZIONI GENERALI

FLESSIBILITA'

In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs 91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell'ambito dello stanziamento economico complessivo approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali potranno essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali e per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.

DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INEVASE DELL'ANNO 2019

Le domande presentate nell'anno 2019 non accolte o non accoglibili per carenza di fondi, sono valutate e istruite tenendo conto dei nuovi requisiti reddituali e contributivi indicati nel presente Programma delle Prestazioni Assistenziali 2020, fermo restando che l'evento costituente il titolo per la richiesta del contributo deve essersi verificato nell'anno 2019.

Gli Uffici della Fondazione provvedono a contattare i richiedenti delle domande inevase del 2019, tramite comunicati pubblicati sul sito web istituzionale e nell'Area riservata *InEnasarco*, via PEC o mediante raccomandata A.R. (a seconda dello strumento scelto dall'iscritto per l'invio della domanda), per avvertirli della possibilità di confermare tali domande per ottenere le relative prestazioni, purché siano in possesso dei nuovi requisiti previsti dal Programma 2020 (ovvero, 8 trimestri di anzianità contributiva nell'ultimo triennio e reddito 2018 non superiore a € 30.000).

Le domande potranno essere confermate esclusivamente *on line*¹ tramite l'accesso all'Area *InEnasarco* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it, con l'inserimento della dichiarazione dei redditi anno 2018, presentata nel 2019 dal richiedente.

Ciascuna domanda sarà presa in carico e lavorata nella tranche (o bando) corrispondente alla data in cui perverrà la conferma ovvero alla data dell'inserimento della predetta dichiarazione: nel caso di domanda irregolare o incompleta, la data di presa in carico sarà quella del perfezionamento della domanda.

DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - GRADUATORIA

Le domande di prestazioni assistenziali possono essere inoltrate esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla Fondazione.

Le domande eventualmente inviate con altre modalità o fuori dei termini (iniziali o finali) indicati dalla Fondazione saranno considerate invalide.

L'assegnazione dei contributi (ad eccezione delle richieste di contributo per formazione agenti individuali, formazione agenti SDC, premi studio e tesi di laurea) avviene con Determina del Direttore

¹ Con esclusione delle domande per il contributo spese funerarie per le quali la dichiarazione dei redditi 2018 può essere inoltrata anche con Raccomandata A.R. indirizzata a Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni Ufficio Prestazioni Integrative di Previdenza e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31, 00154 Roma

Generale, secondo la graduatoria redatta con cadenza quadrimestrale e pubblicata sul sito *www.enasarco.it*. tenuto conto del reddito percepito dal richiedente nell'anno 2018.

Le domande che non risultano assegnatarie del contributo richiesto nella graduatoria relativa del bando di presentazione, partecipano alla graduatoria dei bandi relativi ai quadrimestri successivi.

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Articolo 1 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa annua complessiva di € 1.350.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2020 al 31.12.2020, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 750,00.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali.

I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 6 e 7.

Articolo 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore ad Euro 30.000,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Articolo 3 - Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Ai fini della individuazione dei requisiti di cui all'art. 2 farà fede la data della sentenza definitiva di adozione.

Articolo 4 - Domande

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Articolo 5 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 4 è la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio;
- ✓ copia della sentenza definitiva di adozione (solo per i figli adottivi);
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 6 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorrono alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 7 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 6, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 8 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Articolo 9 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa di € 950.000,00 al fine di assistere l'iscritta per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell'anno 2020, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 2.500,00.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali.

I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 13 e 14.

Articolo 10 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore ad Euro 30.000,00. Il contributo è dovuto in caso di parto o di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Articolo 11 - Domande

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Articolo 12 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 11 è la seguente:

- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018;
- ✓ certificazione attestante lo stato di gravidanza di oltre 91 giorni.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 13 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 14 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 13, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa

Articolo 15 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI

Articolo 16 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa annua di € 500.000,00 allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli iscritti con figli in età scolare, la Fondazione eroga un contributo – fino ad un massimo di € 100,00 per ogni figlio dell'iscritto - per l'acquisto di testi universitari e scolastici per le scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno di frequenza 2020/2021.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali.

I contributi saranno erogati sulla base della graduatoria di cui agli art. 20 e 21.

Articolo 17 - Requisiti

Il contributo è riservato ai seguenti soggetti:

- ✓ Figli di iscritto in attività alla data del 1/9/2020 che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ Figli di pensionati ENASARCO titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ Orfani degli agenti o pensionati attivi titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00 aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione verrà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Articolo 18 - Domande

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate esclusivamente *on line* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Articolo 19 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 18 è la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione e frequenza dello studente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.;
- ✓ copia delle fatture di acquisto dei libri intestate all'iscritto. Nell'ipotesi di figlio maggiorenne la fattura di acquisto dei libri può essere intestata al medesimo.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 20 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 21 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 20, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 22 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Articolo 23 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 400.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2019 – 31/07/2020 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari alle spese sostenute per l'iscrizione agli asili nido fino a € 1.500,00 per nucleo familiare.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali di pari importo.

I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 27 e 28.

Articolo 24 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.

Articolo 25 - Domande

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate secondo le modalità indicate dalla Fondazione previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 26 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 25 è la seguente:

- ✓ copia – intestata al richiedente - del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura o ricevuta) rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della

Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 27 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 28 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 27, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 29 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Articolo 30 - Ammontare del contributo

La Fondazione ENASARCO, nel limite massimo di spesa annua complessiva di € 474.000,00, assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell'anno 2019 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.

I premi studio per l'anno 2020 sono ripartiti come segue:

- 1. n. 450** da Euro **100,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado "Licenza Media" al termine dell'anno scolastico 2018/2019;
- 2. n. 365** da Euro **400,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2018/2019;
- 3. n. 180** da Euro **600,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2019;
- 4. n. 150** da Euro **800,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2019;
- 5. n.1** da Euro **5.000,00** per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2019.

Articolo 31 - Requisiti

I premi studio sono riservati ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico, che, alla data della domanda, abbiano almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che alla data della domanda, abbiano almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ Figli di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti o pensionati attivi aventi almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia.

I richiedenti dovranno aver conseguito:

- ✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell'anno 2019;
- ✓ Votazione finale così determinata:
 - non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
 - non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Articolo 32 - Domande

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate esclusivamente *on line* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 33 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 32 è la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante il titolo di studio conseguito nel 2019;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente o di chi ne fa le veci;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018;
- ✓ certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla quale emerga che il figlio sia fiscalmente a carico;
- ✓ nel caso di orfani degli agenti o pensionati attivi copia dell'ultima dichiarazione presentata dal *de cuius*.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 34 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020.

Articolo 35 - Titoli di preferenza

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato.

Articolo 36 - Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

In presenza di risparmi ottenuti a seguito del minor numero di concorrenti risultati vincitori nelle singole graduatorie il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento dei premi dei concorrenti pretermessi in mancanza dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 35 del Programma in esame.

Articolo 37 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 38 - Ammontare del contributo

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti alla previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO assegna, nel limite massimo di spesa annua complessiva di € 26.000,00, n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di euro 2.600,00 ciascuno.

I premi potranno essere intitolati a persone che hanno avuto meriti illustri per lo sviluppo della Fondazione nell'attività di agente.

Le tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- ✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- ✓ Previdenza Enasarco.

Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2019.

Articolo 39 - Requisiti

I premi sono riservati ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che, alla data della domanda, abbiano almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che, alla data della domanda, abbiano almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ Figli di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti o di pensionati attivi aventi almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia.

Articolo 40 - Domande

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate esclusivamente *on line* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 41 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 40 è la seguente:

- ✓ copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte, che sarà oggetto di pubblicazione all'atto della premiazione;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente o pensionato nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018;
- ✓ copia del certificato di Laurea conseguita nell'anno 2019.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 42 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020.

Articolo 43 - Commissione

La Commissione aggiudicatrice sarà composta dal Presidente e dal Direttore Generale, o loro delegati, e da un funzionario della Fondazione con qualifica di quadro indicato dal Direttore Generale.

Articolo 44 - Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redigerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- ✓ Voto di laurea conseguito;
- ✓ Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 45 - Graduatoria

I premi verranno assegnati con *Determina* del Direttore Generale, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente articolo 43. Il Servizio Prestazioni/PIF provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it.) e la modalità per l'acquisizione del premio.

Articolo 46 - Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare totalmente o parzialmente le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Articolo 47 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 450.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute per il soggiorno, fino ad un massimo di € 5.200,00.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l'importo verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettiva degenza.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranches quadrimestrali.

I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 51 e 52.

Articolo 48 - Requisiti

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o inabilità erogata dall'Enasarco;
- ✓ non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
- ✓ essere titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- ✓ aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Articolo 49 - Domande

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate esclusivamente *on line* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 50 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 49 è la seguente:

- ✓ dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l'entità della quota rimborsata;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;

- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018;

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Dopo la domanda iniziale, la copia della dichiarazione della Casa di Riposo di cui al presente articolo, deve essere presentata ogni 4 mesi, alle scadenze previste dal successivo articolo 51. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'esclusione della graduatoria per l'assegnazione del contributo nel quadrimestre di riferimento.

Articolo 51 - Termine di presentazione delle domande

Le domande e le dichiarazioni successive di cui all'art. 50, previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it, dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorrono alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 52 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 51, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 53 - Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 5.200,00 annue.

Articolo 54 - Decesso

Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso di un quadrimestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro tre mesi dalla data del decesso del beneficiario.

Articolo 55 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI

Articolo 56 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 3.000.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti i cui figli disabili siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari € 6.000,00 annue.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrale.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 60 e 61.

Articolo 57 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento della richiesta e che alla data della domanda abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo per l'anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00, oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco sia titolare di un reddito annuo lordo per l'anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00 .

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Articolo 58 - Domande

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 59 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 58 è la seguente:

- ✓ copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;

- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 60 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 61 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 60, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 62 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Articolo 63 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 150.000,00, la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari a € 2.600,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranches quadrimestrali.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 67 e 68.

Articolo 64 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- ✓ essere titolare dell' assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento);
- ✓ essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.

Articolo 65 - Domande

Le domande dovranno essere inoltrate on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 66 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 65 è la seguente:

- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018;
- ✓ copia del modello *obis M* rilasciato dall'INPS;

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante la titolarità dell' assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento).

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 67 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 68 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 67, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 69 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Articolo 70 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.200.000,00 nel caso di decesso dell'iscritto, la Fondazione eroga al coniuge superstite o al convivente more uxorio un contributo di importo pari ad euro 700,00. La convivenza more uxorio deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

In assenza di coniuge superstite o del convivente more uxorio, il contributo potrà essere erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro nonché ai figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranches quadrimestrale.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 74 e 75.

Articolo 71 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti, alternativi, di seguito riportati:

- ✓ anzianità contributiva dell'agente deceduto di almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;
- ✓ titolarità di pensione ENASARCO da parte dell'agente deceduto, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.

Articolo 72 - Domande

Le domande, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni, Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma, o mediante gli istituti di patronato.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 73 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 72 è la seguente:

- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente nell'anno 2019 (redditi 2018).
In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.
- ✓ copia della fattura del servizio funebre intestata al richiedente

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 74 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 75 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 74, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 76 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 77 - Disposizioni generali

La disciplina delle erogazioni straordinaria sarà oggetto di uno specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in corso di preparazione, in conseguenza delle analisi e valutazioni tecniche necessarie a causa dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da coronavirus.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI

Articolo 78 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 250.000,00 allo scopo di favorire l'ingresso nell'attività di agente di commercio o consulente finanziario anche attraverso l'aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale inerente l'attività di agenzia per gli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.500,00 annue per iscritto.

Le domande presentate eccedenti il budget totale e regionale, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Articolo 79 - Ripartizione contributo

Tenuto conto del numero degli agenti attivi iscritti alla Fondazione e residenti in ciascuna Regione, la spesa complessiva è ripartita su base regionale secondo la seguente tabella:

REGIONE	CONTRIBUTO SPETTANTE
ABRUZZO	€ 6.000,00
BASILICATA	€ 1.000,00
CALABRIA	€ 6.000,00
CAMPANIA	€ 19.000,00
EMILIA ROMAGNA	€ 22.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 5.000,00
LAZIO	€ 22.000,00
LIGURIA	€ 7.000,00
LOMBARDIA	€ 43.000,00
MARCHE	€ 9.000,00
MOLISE	€ 1.000,00
PIEMONTE	€ 21.000,00
PUGLIA	€ 14.000,00
SARDEGNA	€ 6.000,00
SICILIA	€ 16.000,00
TOSCANA	€ 18.000,00
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 3.000,00
UMBRIA	€ 4.000,00
VALLE D'AOSTA	€ 1.000,00
VENETO	€ 26.000,00
Totale complessivo	€ 250.000

Articolo 80 - Requisiti soggettivi

Il contributo è riservato agli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività, che, alla data della domanda abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.

Articolo 81 - Fruizione del contributo

Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi erogati esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 82 avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 89, per l'iscrizione all'Università secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 91 o per l'iscrizione a scuole di secondo grado come disciplinato all'articolo 92.

Articolo 82 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- b) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
- c) Certificazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dalla giurisdizione dell'unione Europea e riferita a specifici corsi del soggetto erogante;
- d) Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 83 - Richiesta di accreditamento presso la Fondazione

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

I soggetti erogatori, ad esclusione di quelli indicati nell'articolo 82 lettera d), affinché possano ottenere l'accredito presso la Fondazione, devono garantire, alla data della richiesta di accreditamento, il possesso dei seguenti requisiti:

- a.** assenza di stato di fallimento;
- b.** assenza di liquidazione coatta;
- c.** assenza di concordato preventivo;
- d.** assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;
- e.** rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;

- f. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- g. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

Devono, inoltre, garantire che i docenti utilizzati siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza;
- 2. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente alla formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Articolo 84 - Verifica requisiti soggetti eroganti la formazione

Il soggetto erogatore, per ottenere l'accreditamento, deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- la sussistenza delle condizioni di all'articolo 83;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai fini della certificazione antimafia;
- la regolare iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e, se previsto, l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche. Qualora non sussista l'obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante o Presidente, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159.

Il soggetto erogatore, all'atto dell'accreditamento, deve, altresì, dichiarare la sede operativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente i requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini di eventuali verifiche ispettive proprie o di parte terza.

Deve, altresì, dichiarare, che

- I. I locali delle sedi operative in cui sono erogati i servizi corsuali sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili. La documentazione o le perizie tecniche di conformità nelle materie sopra indicate devono essere obbligatoriamente posseduti e resi visibili ad un controllo dell'Ente ENASARCO o ad un suo delegato.
- II. Gli spazi sono idonei alla fruizione dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa, propria o acquisita in affitto, deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari le dichiarazioni di cui agli articoli 83 e 84 si intendono soddisfatte mediante produzione dichiarazione di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 85 - Registrazione delle presenze

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 82 si impegnano a predisporre e mantenere aggiornato il Registro delle presenze contenente i seguenti campi: Cognome – Nome – Firma in entrata e Firma in uscita – Data – Orario – Contenuti formativi della giornata erogati – Firma del Docente – Firma del responsabile formativo interno.

Viene concesso al corsista una percentuale di assenza sul totale ore corso del 25% pena l'invalidità dell'attestato per l'erogazione del contributo oggetto del presente bando.

Il Corsista non potrà di conseguenza richiedere alla FONDAZIONE ENASARCO il contributo previsto, in caso di assenza per un numero superiore al 25% delle ore previste.

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO e al corsista copia dei registri all'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della esatta procedura operativa.

Articolo 86 - Qualità formativa percepita dai discenti

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 82 si impegnano a somministrare un modulo di Customer Satisfaction ad ogni partecipante (allegato A), in cui si evidenzia il grado qualitativo percepito. In particolare, dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

- a) Obiettivi
- b) Logistica
- c) Docenza
- d) Aspettative
- e) Servizi
- f) Consigli

A fine Corso ogni organizzazione dovrà predisporre un "Riesame" completo del Corso effettuato in cui si focalizzano i risultati raggiunti, la soddisfazione dei discenti, l'apprendimento e l'organizzazione generale (allegato B).

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO copia dei moduli di Customer Satisfaction e dei Riesami dell'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della analisi post corso.

Articolo 87 - Attestato di fine Corso

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 82 al termine del corso formativo devono rilasciare un attestato di frequenza a tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore.

Dovrà altresì mantenere archiviato su apposito file informatico o documentazione cartacea tutti i nominativi a cui è stato consegnato l'attestato e la documentazione attestante la partecipazione al corso (modulo di richiesta di iscrizione, copia fattura, registro delle presenze con firme di presenza,

copia domanda inoltrata dal corsista presso l'ENASARCO per l'accesso al contributo sottoscritto anche dall'ente erogatore ecc.) da fornire, su richiesta, alla FONDAZIONE ENASARCO.

Articolo 88 - Pubblicazione soggetti erogatori

L'elenco dei soggetti erogatori accreditati presso la Fondazione è pubblicato sul sito della Fondazione www.enasarco.it. La pubblicazione evidenzia, ove possibile, i corsi per la platea degli iscritti (partecipanti generici, solo agenti, solo categorie professionali specifiche ecc.).

Articolo 89 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento Professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, come specificati nell'allegato C:

- Comunicazione ed empowerment personale
- Marketing e tecniche di vendita
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.)
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
- Applicazioni informatiche e web-marketing
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 14.

Sono esclusi i corsi a distanza quali ad esempio i corsi on line, la formazione e-learning ecc.

Sono comunque ammessi i corsi con una quota di *e-learning* non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 8 ore di formazione in aula.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Articolo 90 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta tenuto conto del costo massimo per un'ora di formazione di € 50,00 e nel limite massimo di € 1.500,00 annuo per partecipante.

Articolo 91 - Rimborso tasse universitarie

Il contributo annuo di cui all'articolo 78, può essere erogato anche come rimborso per le tasse di corsi universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di specializzazione universitaria.

Il rimborso delle tasse dei corsi universitari verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2019/2020, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Il rimborso delle tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse nonché della presentazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso.

Il contributo può essere erogato anche in caso di iscrizione alle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 92 - Rimborso tasse scolastiche

Il contributo annuo di cui all'articolo 78, può essere erogato anche come rimborso per le tasse scolastiche per l'iscrizione a scuole di secondo grado, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento dell'anno scolastico 2019/2020, qualora si tratti di un corso di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Articolo 93 - Domande ed erogazione del contributo

Le domande per l'erogazione del contributo dovranno essere presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata InEnasarco.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento su base regionale previsti all'articolo 79, purché l'inizio del corso, anno accademico o anno scolastico oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risulteranno essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e dai relativi allegati e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anno accademico o anno scolastico, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2020.

I richiedenti dovranno presentare i documenti necessari per l'attestazione dei requisiti indicati nel presente disciplinare entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico.

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento su base regionale potranno, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza.

Va allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2019 (redditi 2018).

Articolo 94 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE

Articolo 95 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 50.000,00 allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione per l'attività di agenzia riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.500,00 per iscritto.

Le domande presentate eccedenti il budget totale e regionale, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Articolo 96 - Ripartizione contributo

Tenuto conto del numero degli agenti operanti sotto forma di società di capitale iscritti alla Fondazione e residenti in ciascuna Regione, la spesa complessiva di € 50.000,00 è ripartita su base regionale secondo la seguente tabella:

REGIONE	CONTRIBUTO SPETTANTE
ABRUZZO	€ 1.000,00
BASILICATA	€ 250,00
CALABRIA	€ 1.000,00
CAMPANIA	€ 3.500,00
EMILIA ROMAGNA	€ 5.250,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.000,00
LAZIO	€ 5.500,00
LIGURIA	€ 1.000,00
LOMBARDIA	€ 9.250,00
MARCHE	€ 1.750,00
MOLISE	€ 250,00
PIEMONTE	€ 3.250,00
PUGLIA	€ 2.250,00
SARDEGNA	€ 1.500,00
SICILIA	€ 3.000,00
TOSCANA	€ 3.500,00
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 750,00
UMBRIA	€ 750,00
VALLE D'AOSTA	€ 250,00
VENETO	€ 5.000,00
Totale complessivo	€ 50.000,00

Articolo 97 - Requisiti

Il contributo è riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo:

- ✓ versamento a fondo assistenza per almeno 8 trimestri di contributi obbligatori negli ultimi tre anni e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori all'importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
- ✓ almeno un mandato in essere.

La formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o di dipendenti della stessa indicati dal medesimo, in non più di tre per ogni anno solare.

Articolo 98 - Fruizione del contributo

Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi erogati esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 99 e avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 106.

Articolo 99 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- b) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
- c) Certificazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dalla giurisdizione dell'unione Europea e riferita a specifici corsi del soggetto erogante;
- d) Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 100 - Richiesta di accreditamento presso la Fondazione

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

I soggetti erogatori, ad esclusione di quelli indicati nell'articolo 99 lettera d), affinché possano ottenere l'accREDITAMENTO presso la Fondazione, devono garantire, alla data della richiesta di accREDITAMENTO, il possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di stato di fallimento;
- b. assenza di liquidazione coatta;
- c. assenza di concordato preventivo;
- d. assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;

- e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- g. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

Devono, inoltre, garantire che i docenti utilizzati siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Essere in possesso di laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza;
- b) Essere docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica e privata, o di una associazione inerente alla formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Articolo 101 - Verifica requisiti soggetti eroganti la formazione

Il soggetto erogatore, per ottenere l'accreditamento, deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- la sussistenza delle condizioni di all'articolo 100;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai fini della certificazione antimafia;
- la regolare iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e, se previsto, l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche.

Qualora non sussista l'obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante o Presidente, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159.

Il soggetto erogatore, all'atto dell'accreditamento, deve, altresì, dichiarare la sede operativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente i requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini di eventuali verifiche ispettive proprie o di parte terza.

Deve, altresì, dichiarare, che

- a. I locali delle sedi operative in cui sono erogati i servizi corsuali sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili. La documentazione o le perizie tecniche di conformità nelle materie sopra indicate devono essere obbligatoriamente posseduti e resi visibili ad un controllo dell'Ente ENASARCO o ad un suo delegato.
- b. Gli spazi sono idonei alla fruizione dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa, propria o acquisita in affitto, deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

Nell'ipotesi di ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario le dichiarazioni di cui agli articoli 100 e 101 non devono essere presentate. In tale ipotesi dovrà essere presentata la dichiarazione di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Articolo 102 - Registrazione delle presenze

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 99 si impegnano a predisporre e mantenere aggiornato il Registro delle presenze contenente i seguenti campi: Cognome – Nome – Firma in entrata e Firma in uscita – Data – Orario – Contenuti formativi della giornata erogati – Firma del Docente – Firma del responsabile formativo interno.

Viene concesso al corsista una percentuale di assenza sul totale ore corso del 25% pena l'invalidità dell'attestato per l'erogazione del contributo oggetto del presente bando.

Il Corsista non potrà di conseguenza richiedere alla FONDAZIONE ENASARCO il contributo previsto, in caso di assenza per un numero superiore al 25% delle ore previste.

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO e al corsista copia dei registri all'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della esatta procedura operativa.

Articolo 103 - Qualità formativa percepita dai discenti

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 99 si impegnano a somministrare un modulo di *Customer Satisfaction* ad ogni partecipante (allegato A), in cui si evidenzia il grado qualitativo percepito. In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

- a) Obiettivi;
- b) Logistica;
- c) Docenza;
- d) Aspettative;
- e) Servizi;
- f) Consigli;

A fine Corso ogni organizzazione dovrà predisporre un "Riesame" completo del Corso effettuato in cui si focalizzano i risultati raggiunti, la soddisfazione dei discenti, l'apprendimento e l'organizzazione generale (allegato B).

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO copia dei moduli di *Customer Satisfaction* e dei Riesami dell'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della analisi post corso.

Articolo 104 - Attestato di fine Corso

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 99 al termine del corso formativo devono rilasciare un attestato di frequenza a tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore.

Dovrà altresì mantenere archiviato su apposito file informatico o documentazione cartacea tutti i nominativi a cui è stato consegnato l'attestato e la documentazione attestante la partecipazione al corso (modulo di richiesta di iscrizione, copia fattura, registro delle presenze con firme di presenza,

copia domanda inoltrata dal corsista presso l'ENASARCO per l'accesso al contributo sottoscritto anche dall'ente erogatore ecc.) da fornire, su richiesta, alla FONDAZIONE ENASARCO.

Articolo 105 - Pubblicazione soggetti erogatori

L'elenco dei soggetti erogatori accreditati presso la Fondazione è pubblicato sul sito della Fondazione www.enasarco.it. La pubblicazione evidenzia, ove possibile, i corsi per la platea degli iscritti (partecipanti generici, solo agenti, solo categorie professionali specifiche ecc.).

Articolo 106 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, come specificati nell'allegato C:

- Comunicazione ed empowerment personale;
- Marketing e tecniche di vendita;
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia;
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
- Applicazioni informatiche e web-marketing;
- Formazione linguistica.

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 14.

Sono esclusi i corsi a distanza quali ad esempio i corsi *on line*, la formazione *e-learning* ecc. Sono comunque ammessi i corsi con una quota di *e-learning* non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 8 ore di formazione in aula.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Articolo 107 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta tenuto conto del costo massimo per un'ora di formazione di € 50,00 e nel limite massimo di € 1.500,00 annuo per partecipante.

Articolo 108 - Domande ed erogazione del contributo

Le domande per l'erogazione del contributo dovranno essere presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata InEnasarco.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento su base regionale previsti all'art. 96, purché l'inizio del corso oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risulteranno essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e dai relativi allegati e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2020.

I richiedenti dovranno presentare i documenti necessari per l'attestazione dei requisiti indicati nel presente disciplinare entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico.

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento su base regionale potranno, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza.

Saranno considerate valide le domande 2019 non ancora evase a condizione che rispettino i requisiti del presente disciplinare.

Articolo 109 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Articolo 110 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di € 2.200.000,00, la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che per infortunio si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a € 1.000,00.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranches quadrimestrale.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 114 e 115.

Articolo 111 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati:

- a) essere un iscritto in attività alla data dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
- b) la temporanea sospensione dell'attività lavorativa deve essere non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere dalla data dell'evento (dal computo dei giorni non si considera il primo), di cui almeno 10 attestati da apposito certificato del Pronto Soccorso o da idonea documentazione rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o clinica privata o da un'ASL;
- c) il termine di cui al punto b), al netto dei giorni riconosciuti dal Pronto Soccorso o struttura sanitaria, deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio. Pertanto, essa dovrà contenere oltre a tutti i dati generali, propri dei certificati medici, una specifica della diagnosi, delle terapie e dell'eventuale rieducazione, nonché la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata della incapacità assoluta a svolgere la professione svolta conseguente alla lesione o alla malattia in diagnosi. La mancanza dei predetti elementi determina il rigetto della domanda.

Il richiedente potrà usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2020 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri.

Articolo 112 - Domande

Le domande dovranno essere inoltrate on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 113 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 112 è la seguente:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
- ✓ certificazione medica di cui ai punti b) e c) dell'articolo 111, con chiara indicazione della prognosi;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 114 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 115 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 114, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 116 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLO

Articolo 117 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a 1.250.000,00 la Fondazione, per l'acquisto effettuato o il noleggio a lungo termine e il leasing decorrenti a far data dal 1° gennaio 2020, di motoveicoli ed autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive categoria Euro 6 (Euro 4 per i motoveicoli), dispone a favore degli agenti operanti in forma individuale o come soci di società di persone un contributo pari al 10% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) e fino ad un massimo di € 1.000,00.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranches quadrimestrali.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 121 e 122.

Articolo 118 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente - o socio illimitatamente responsabile nel caso di società di persone - in attività alla data dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2020 anche nell'ipotesi di più acquisti.

Il contributo è previsto solo per i veicoli nuovi, acquistati e immatricolati dal 1° gennaio 2020 come rilevabile dalla carta di circolazione, fatto salvo quanto previsto per le domande presentate nell'anno 2019 non ancora evase alla data di pubblicazione del presente Programma.

In caso di noleggio a lungo termine o leasing, la data di immatricolazione del veicolo, la data del contratto e l'attestazione della 1 rata di noleggio o leasing non può essere antecedente alla data del 1 gennaio 2020.

Il contributo non può essere erogato prima del decorso di 4 anni dalla data del precedente contributo erogato.

Articolo 119 - Domande

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 120 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 119 è la seguente:

- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (*);
 - ✓ copia del contratto sottoscritto nel 2020 e attestazione pagamento 1° rata in caso di leasing e noleggio a lungo termine relativo a **veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2020** come rilevabile dalla carta di circolazione (*);
 - ✓ copia della carta di circolazione del veicolo (*);
 - ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.
- (*) nel caso di società di persone i documenti devono essere intestati alla stessa.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 121 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorrono alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 122 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 121, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 123 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

Articolo 124 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di € 50.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo straordinario per infortunio, ricoveri o spese mediche documentate per gli iscritti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni.

L'evento per quale l'iscritto presenta istanza di erogazione straordinaria deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.

L'importo erogato è pari all'importo previsto dalla richiamata polizza assicurativa.

La prestazione non è cumulabile con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà, riguardante lo stesso evento.

Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranches quadrimestrali.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 128 e 129.

Articolo 125 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività con età superiore ad anni 75 al momento dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.

Articolo 126 - Domande

Le domande dovranno essere inoltrate on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.

Articolo 127 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 126 è la seguente:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
- ✓ documentazione delle spese sostenute (fattura o ricevuta intestata all'iscritto) purché di entità rilevante;
- ✓ documentazione medica;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.

Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 128 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a)** entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b)** entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

Nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Articolo 129 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 128, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.

Articolo 130 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.